

---

**NUOVI PUNTI SALIENTI DELLE REVISIONI DELLA  
“LEGGE SULLE SOCIETÀ” DEL 2023  
RISPETTO A QUELLE DEL 2018**

Gli articoli non citati sono stati intenzionalmente lasciati in questo modo.



**CP&O**  
**& partners**  
LEGAL & TAX ADVISORY

## Capitolo 1: Disposizioni Generali

### Articolo 1

Aggiunta la richiesta che “la legge sulle società debba proteggere i diritti dei lavoratori”: aggiunto “perfezionare il sistema aziendale moderno con caratteristiche cinesi, promuovere lo spirito imprenditoriale” come scopo legislativo della legge sulle società: chiarito che la costituzione è la base legislativa della legge sulle società.

### Articolo 6

Aggiunta di una nuova disposizione sul diritto al nome della società, che si collega all'**articolo 110**, paragrafo 2, del “Codice Civile” e ai regolamenti relativi come le “Regole di Registrazione del Nome delle Imprese”.

### Articolo 10

Specificato che il rappresentante legale di una società deve essere il direttore o il manager che conduce gli affari della società; aggiunte nuove regole sulla dimissione e la sostituzione del rappresentante legale.

### Articolo 11

Chiarito che le conseguenze legali delle azioni del rappresentante legale devono essere assunte dalla società; specificato che le restrizioni al potere del rappresentante legale imposte dallo statuto della società o dalla risoluzione dell'assemblea degli azionisti non possono opporsi alle parti di buona fede; chiarito il regime di responsabilità civile per i reati commessi dal rappresentante legale nell'esercizio delle sue funzioni.

### Articolo 13

Modificato l'ordine degli articoli relativi alla possibilità di stabilire filiali e sussidiarie.

### Articolo 17

Specificato “l'istituzione di un sistema di gestione democratica basato principalmente sull'assemblea dei rappresentanti dei lavoratori” e aggiunto “scioglimento, richiesta di fallimento” come questioni legali per le quali una società dovrebbe ascoltare il sindacato, i lavoratori e considerare i loro suggerimenti e proposte.

### Articolo 19 | Articolo 20

Aggiunto che la società dovrebbe “considerare pie-

namente gli interessi dei lavoratori, dei consumatori e di altre parti interessate, nonché la protezione dell'ambiente e altri interessi pubblici sociali”, arricchendo così il contenuto specifico della responsabilità sociale delle imprese; introdotto un nuovo invito a pubblicare rapporti sulla responsabilità sociale.

### Articolo 21

Aggiunta una nuova disposizione riguardante il sistema di negazione della personalità giuridica orizzontale.

### Articolo 24

Aggiunto che le riunioni e le votazioni dell'assemblea degli azionisti, del consiglio di amministrazione e del consiglio di sorveglianza possono avvenire tramite mezzi di comunicazione elettronici.

### Articolo 25 | Articolo 26

Assimilate le disposizioni pertinenti della “Interpretazione Giudiziarica della Legge sulle Società (IV)”, aggiunto che le procedure di risoluzione dell'assemblea degli azionisti e del consiglio di amministrazione possono essere annullate se esistono solo leggere imperfezioni che non hanno avuto un impatto sostanziale; aggiunto il punto di partenza per il periodo di tempo durante il quale un azionista che non è stato informato di una riunione può esercitare il diritto di revoca e il periodo massimo di esercizio di tale diritto; aggiunte le cause per cui le risoluzioni dell'assemblea degli azionisti e del consiglio di amministrazione non sono valide; specificato che se una risoluzione è invalida, revocata o non riconosciuta, la relazione giuridica civile formata dalla società con le parti in buona fede non è influenzata.

## Capitolo 2: Registrazione della Società

### Articolo 30

Aggiunti i requisiti di veridicità, legalità ed efficacia per il materiale di registrazione per la costituzione di una società, nonché le norme per le autorità di registrazione delle società per informare le correzioni del materiale.

### Articolo 32

Specificato il contenuto degli elementi di registrazione di una società e richiesta la loro pubblicazione nel sistema nazionale di pubblicazione delle informazioni sul credito aziendale.

### **Articolo 33**

Aggiunte disposizioni sulla licenza commerciale elettronica e la sua validità legale: chiarito che gli elementi di registrazione di una società che non sono stati registrati o non sono stati modificati nella registrazione non possono opporsi alle parti di buona fede: aggiunti i requisiti e le procedure per il materiale di domanda di modifica della registrazione di una società.

### **Articolo 37**

Aggiunta di nuove regole per la cancellazione e l'annuncio della registrazione al termine della società.

### **Articolo 39**

Specifica le responsabilità amministrative nel caso in cui una società ottenga la registrazione attraverso metodi fraudolenti.

### **Articolo 40**

Elementi da pubblicare autonomamente nel sistema di pubblicazione delle informazioni come previsto dalla legge. Aggiunto il paragrafo 2: "Le società devono garantire che le informazioni pubblicate siano vere, accurate e complete".

### **Articolo 41**

Aggiunte nuove disposizioni sul miglioramento dei servizi di registrazione delle società da parte delle autorità di registrazione e sulla delega legislativa del dipartimento di supervisione e gestione del mercato del Consiglio di Stato riguardante la registrazione delle società.

## **Capitolo 3: Costituzione e Struttura Organizzativa delle Società a Responsabilità Limitata**

### **Sezione 1: Costituzione**

**Rimosse le condizioni legali per la costituzione di una società.**

### **Articolo 42**

Definito lo status legale delle società a responsabilità limitata unipersonali.

### **Articolo 43**

Definito lo status legale e il contenuto degli accordi di costituzione firmati dagli azionisti al momento della costituzione di una società a responsabilità limitata.

### **Articolo 44**

Integrando le disposizioni dell'"Interpretazione Giudiziaria della Legge sulle Società (III)", specificate le conseguenze legali e le responsabilità assunte dai promotori per le azioni intraprese nella costituzione della società.

### **Articolo 46**

Aggiunto che la nomina e la modifica del rappresentante legale della società devono essere registrate nello statuto come una necessità.

### **Articolo 47**

Aggiunto che l'ammontare del capitale sottoscritto da una società a responsabilità limitata deve essere versato entro cinque anni.

### **Articolo 48**

Aggiunta la possibilità di usare azioni e crediti come forma di contributo non monetario.

### **Articolo 49**

Definite le responsabilità risarcitorie dei soci di una società a responsabilità limitata che non versano il capitale nei tempi previsti.

### **Articolo 51**

Aggiunto che il consiglio di amministrazione di una società a responsabilità limitata ha il dovere di sollecitare i pagamenti e la responsabilità risarcitoria in caso di inadempienza di tale dovere.

### **Articolo 52**

Introdotta il sistema della perdita dei diritti per i soci.

### **Articolo 53**

Definite le regole per l'assunzione di responsabilità in caso di ritiro di capitale da parte dei soci.

### **Articolo 54**

Introdotta il sistema dell'accelerazione della scadenza dei contributi dei soci.

### **Articolo 56**

Aggiunte nuove disposizioni sulle informazioni da registrare nel registro dei soci di una società a responsabilità limitata.

### **Articolo 57**

Aggiunto che "i soci hanno il diritto di consultare

e copiare il registro dei soci della società”; aggiunto “i soci hanno il diritto di consultare i documenti contabili della società”: chiarito il diritto dei soci di incaricare studi di consulenza, studi legali e altri intermediari per assistere nell’esercizio del diritto di consultazione e sui requisiti per l’esercizio legale di tale diritto; aggiunto il diritto dei soci di consultare e copiare i documenti relativi alle filiali interamente controllate.

## **Sezione 2: Struttura Organizzativa**

### **Articolo 59**

Eliminate le competenze dell’assemblea dei soci di “decidere le linee guida operative e i piani di investimento della società” e “esaminare e approvare il budget finanziario annuale e il progetto di rendicontazione finanziaria” della società; aggiunta la possibilità per l’assemblea dei soci di autorizzare il consiglio di amministrazione a prendere decisioni sulla emissione di obbligazioni societarie.

### **Articolo 64**

Aggiunto il “timbro” come metodo per i soci di confermare i verbali dell’assemblea dei soci.

### **Articolo 66**

Aggiunto che una risoluzione ordinaria dell’assemblea dei soci deve essere approvata dai soci che rappresentano la maggioranza dei diritti di voto.

### **Articolo 67**

Eliminata la competenza di “formulare il budget finanziario annuale e il progetto di rendicontazione finanziaria” della società; aggiunta la possibilità per l’assemblea dei soci di concedere altre competenze al consiglio di amministrazione; chiarito che le restrizioni ai poteri del consiglio di amministrazione previste dallo statuto della società non possono essere opposte a terzi di buona fede.

### **Articolo 68**

Eliminato il limite massimo al numero dei membri del consiglio di amministrazione; adeguato il regolamento relativo ai membri del consiglio di amministrazione che sono dipendenti della società a responsabilità limitata.

### **Articolo 69**

Aggiunto che una società a responsabilità limitata

può optare per una struttura di governance a livello unico.

### **Articolo 70**

Aggiunte nuove regole per le dimissioni dei membri del consiglio di amministrazione.

### **Articolo 71**

Aggiunto il diritto dell’assemblea dei soci di revocare senza giusta causa i membri del consiglio di amministrazione e il diritto dei membri del consiglio di amministrazione di chiedere risarcimento per danni.

### **Articolo 73**

Aggiunte nuove regole per la partecipazione e il voto nelle riunioni del consiglio di amministrazione.

### **Articolo 74**

Eliminata la competenza legale del manager, la quale sarà definita dallo statuto della società o autorizzata dal consiglio di amministrazione.

### **Articolo 80**

Aggiunto il diritto del consiglio dei sindaci di richiedere ai membri del consiglio di amministrazione e ai dirigenti di presentare un rapporto sull’esecuzione dei loro compiti.

### **Articolo 81**

Chiarito che il consiglio dei sindaci segue un meccanismo di voto in cui ogni membro ha diritto a un voto.

### **Articolo 84**

Eliminate le regole che richiedevano il consenso degli altri soci per la cessione di quote di una società a responsabilità limitata da parte di un socio.

### **Articolo 86**

Aggiunto che dopo il trasferimento di quote, la società ha l’obbligo di modificare il registro dei soci e conferisce sia al cedente che all’acquirente il diritto di citare in giudizio la società per la mancata esecuzione di tale obbligo. Chiarito il momento in cui l’acquirente delle quote può far valere i suoi diritti nei confronti della società dopo il trasferimento.

### **Articolo 88**

Aggiunte nuove disposizioni sulla responsabilità dei contributi per le quote trasferite prima della scadenza; integrando le disposizioni della “Interpre-

tazione Giudiziaria della Legge sulle Società (III)”, chiarito il regime di responsabilità per i contribuiti difettosi dopo il trasferimento delle quote.

#### **Articolo 89**

Aggiunte disposizioni generali sul diritto di riacquisto delle quote dei piccoli e medi azionisti in caso di oppressione da parte del maggior azionista.

### **Capitolo 5: Costituzione e Struttura Organizzativa delle Società per Azioni**

#### **Articolo 92**

Riconosciuto lo status legale delle società per azioni unipersonali.

#### **Articolo 94**

Chiarito che le società per azioni devono essere costituite da fondatori che redigono congiuntamente lo statuto della società.

#### **Articolo 95**

Aggiornati gli elementi da includere nello statuto della società per azioni relativi ai sistemi del capitale autorizzato, azioni senza valore nominale, azioni di categoria, ecc.

#### **Articolo 96**

Aggiornamenti sul sistema di contribuzione delle società per azioni, il sistema del capitale autorizzato e la modifica del capitale sociale registrato delle società per azioni.

#### **Articolo 97**

Adeguamento del metodo di contribuzione delle società per azioni al sistema di versamento effettivo.

#### **Articolo 102**

Eliminazione delle disposizioni relative alle azioni al portatore.

#### **Articolo 103**

Modifica del termine “assemblea di fondazione” in “assemblea di costituzione” e chiarimento che l’assemblea di costituzione delle società per azioni costituite su iniziativa viene convocata in conformità allo statuto della società o all’accordo dei fondatori.

#### **Articolo 107**

Chiarimento delle responsabilità civili relative alla

costituzione della società, della responsabilità risarcitoria per i soci che non hanno contribuito o hanno contribuito con vizi, della responsabilità solidale degli altri soci, del sistema di perdita del diritto di sollecitazione, della responsabilità per il ritiro dei contributi dei soci e della responsabilità solidale dei direttori, supervisori e dirigenti, applicabile alle società per azioni.

#### **Articolo 110**

Chiarimento che i soci di una società per azioni hanno il diritto di copiare lo statuto della società, il registro dei soci, i verbali delle assemblee dei soci, le decisioni del consiglio di amministrazione, le decisioni del consiglio dei sindaci e i rapporti contabili e finanziari; aggiunta di nuove regole per la consultazione dei libri contabili e dei documenti contabili da parte dei soci delle società per azioni e delle condizioni applicabili; aggiunta di nuove disposizioni che concedono ai soci delle società per azioni il diritto di consultare e copiare i documenti relativi alle filiali di proprietà totale; aggiunte nuove disposizioni che guidano il diritto di consultazione e copia dei soci delle società quotate.

### **Sezione 2: Assemblea dei Soci**

#### **Articolo 111**

Uniformazione della denominazione dell’organo di potere societario in “assemblea dei soci”, senza più distinzione tra “assemblea dei soci” e “assemblea generale dei soci”.

#### **Articolo 115**

Abbassamento della percentuale di azioni richiesta per presentare proposte temporanee da parte dei soci; aggiunta di restrizioni sul contenuto delle proposte temporanee e divieto per la società di aumentare la percentuale di azioni richiesta per presentare tali proposte; aggiunta di requisiti per la notifica delle proposte temporanee da parte delle società per azioni che emettono azioni al pubblico.

#### **Articolo 116**

Introduzione di regole eccezionali per i diritti di voto detenuti dai soci di categorie di azioni.

#### **Articolo 118**

Aggiunta di disposizioni sul contenuto che deve es-

sere specificato nelle deleghe quando i soci delegano la partecipazione alle assemblee dei soci.

### **Sezione 3: Consiglio di Amministrazione, Manager**

#### **Articolo 120**

Eliminazione del limite massimo al numero dei membri del consiglio di amministrazione delle società per azioni e riduzione del limite minimo a tre persone.

#### **Articolo 121**

Introduzione della possibilità per le società per azioni di adottare una struttura di governance monistica e chiarimento delle regole relative al numero dei membri del comitato di revisione, alla composizione dei membri, al meccanismo di voto e altre regole; aggiunta di disposizioni che consentono alle società di stabilire altri comitati all'interno del consiglio di amministrazione secondo lo statuto.

#### **Articolo 126**

Chiarimento che i poteri del manager di una società per azioni sono determinati dallo statuto della società o assegnati dal consiglio di amministrazione.

#### **Articolo 128**

Introduzione di disposizioni secondo cui le società per azioni di piccole dimensioni o con pochi azionisti possono non avere un consiglio di amministrazione ma un solo direttore; chiarimento che questo direttore può anche ricoprire la carica di manager della società.

#### **Articolo 132**

Chiarimento che il consiglio dei sindaci deve seguire un meccanismo di voto in cui ogni membro ha diritto a un voto.

#### **Articolo 133**

Introduzione di disposizioni secondo cui le società per azioni di piccole dimensioni o con pochi azionisti possono non avere un consiglio dei sindaci ma un solo sindaco.

### **Sezione 5: Disposizioni Speciali per la Struttura Organizzativa delle Società Quotate**

#### **Articolo 136**

Chiarimento che le disposizioni specifiche sulla nomina di direttori indipendenti nelle società quotate

sono stabilite dall'autorità di supervisione e gestione dei titoli del Consiglio di Stato. Aggiunta di disposizioni che specificano gli elementi che devono essere inclusi nello statuto delle società quotate secondo la legge.

#### **Articolo 137**

Introdotta una nuova disposizione che conferisce al comitato di revisione delle società quotate il diritto di approvazione preventiva su quattro categorie di decisioni relative al lavoro finanziario e di revisione.

#### **Articolo 139**

Introdotta una nuova obbligazione per i direttori affiliati delle società quotate di riferire sulle questioni correlate.

#### **Articolo 140**

Introdotta una nuova obbligazione per le società quotate di divulgare le informazioni sui loro azionisti e controllanti effettivi; introdotto un divieto contro la detenzione per procura di azioni di società quotate in violazione della legge o dei regolamenti amministrativi.

#### **Articolo 141**

Introdotta una nuova restrizione secondo la quale una società controllante di una società quotata non può acquisire azioni della società quotata; introdotte nuove regole sulla disposizione di azioni detenute da una società controllante per motivi specifici.

### **Capitolo 6: Emissione e Trasferimento delle Azioni delle Società per Azioni**

#### **Sezione 1: Emissione delle Azioni**

#### **Articolo 142**

Introdotta il sistema di azioni senza valore nominale.

#### **Articolo 144**

Introdotta il sistema delle azioni di categoria.

#### **Articolo 145**

Introdotti gli elementi che devono essere registrati nello statuto di una società per azioni al momento dell'emissione di azioni di categoria.

#### **Articolo 146**

Introdotta un sistema di voto classificato per gli azionisti di azioni di categoria.

#### **Articolo 147**

Eliminata la disposizione che permetteva alle società di emettere azioni al portatore.

#### **Articolo 149**

Aggiunte nuove disposizioni relative alla registrazione delle azioni in linea con il sistema di azioni senza valore nominale.

#### **Articolo 151**

Aggiunte nuove disposizioni relative alle decisioni da prendere dall'azienda al momento dell'emissione di nuove azioni in linea con il sistema di azioni senza valore nominale.

#### **Articolo 152**

Introdotta la possibilità per le società per azioni di adottare il sistema del capitale autorizzato.

#### **Articolo 153**

Introdotta una nuova disposizione relativa al meccanismo di voto del consiglio di amministrazione per l'emissione di nuove azioni nell'ambito del sistema del capitale autorizzato.

#### **Articolo 154**

Chiariti gli elementi obbligatori da includere nel prospetto di offerta riguardo alle azioni senza valore nominale e alle azioni di categoria.

### **Sezione 2: Trasferimento delle Azioni**

#### **Articolo 157**

Chiarito che lo statuto di una società per azioni può imporre restrizioni al trasferimento delle azioni.

#### **Articolo 159**

Eliminate le disposizioni relative al trasferimento di azioni al portatore.

#### **Articolo 160**

Introdotta una nuova regola che consente alle "leggi, ai regolamenti amministrativi o all'organo di supervisione e gestione dei titoli del Consiglio di Stato" di imporre restrizioni alla vendita di azioni da parte degli azionisti o dei controllanti effettivi di società quotate. Introdotta una disposizione secondo cui, durante il periodo di restrizione alla vendita, il creditore pignoratizio non può esercitare il diritto di pegno sulle azioni.

#### **Articolo 161**

Introdotta una nuova disposizione che conferisce ai soci di una società per azioni il diritto di richiedere il riacquisto delle azioni in caso di dissenso.

#### **Articolo 163**

Introdotta la proibizione del sistema di finanziamento delle società e le relative eccezioni.

#### **Articolo 166**

Eliminati i requisiti specifici per la divulgazione delle informazioni delle società quotate, sostituiti con una disposizione generale che impone l'obbligo di rispettare i doveri di divulgazione delle informazioni legalmente stabiliti.

### **Capitolo 7: Disposizioni Speciali per l'Organizzazione delle Società con Capitale Statale (istituzione di una sezione speciale "Disposizioni speciali per l'organizzazione delle società con capitale statale")**

#### **Articolo 168**

Adottato il concetto di società con capitale statale come categoria superiore alle società a capitale statale unico e alle società controllate dal capitale statale, chiarificando che le società con capitale statale includono società a responsabilità limitata e società per azioni finanziati dallo stato.

#### **Articolo 169**

Chiarito che "il Consiglio di Stato o i governi popolari locali possono autorizzare gli organi di supervisione e gestione delle proprietà statali o altri dipartimenti o istituti a rappresentare il governo popolare a livello corrispondente nell'esercizio dei doveri del contribuente nelle società con capitale statale.

#### **Articolo 170**

Chiarito il ruolo delle organizzazioni del partito nella governance delle società con capitale statale.

#### **Articolo 172**

Chiarito che gli organi che esercitano i doveri del contribuente nelle società a capitale statale unico possono delegare alcuni poteri al consiglio di amministrazione.

#### **Articolo 173**

Eliminato il limite di mandato per i direttori delle società a capitale statale unico, introdotta una nuo-

va disposizione che “la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione dovrebbe essere costituita da direttori esterni”.

#### **Articolo 176**

Chiarito che le società a capitale statale unico possono adottare una struttura di governance monistica.

#### **Articolo 177**

Introdotta una nuova struttura di conformità interna per le società con capitale statale.

### **Capitolo 8: Qualifiche e Doveri dei Direttori, Supervisor e Dirigenti Aziendali delle Società**

#### **Articolo 178**

Chiarito il periodo di limitazione per le qualifiche professionali di coloro che sono stati condannati con la sospensione condizionale della pena; chiarito che “il giorno in cui l’azienda è stata ordinata di chiudere” è il punto di partenza per il periodo in cui non è possibile assumere posizioni di direzione, sorveglianza e gestione; chiarite le condizioni negative per assumere cariche aziendali per “persone che non hanno saldato debiti scaduti di importi significativi”.

#### **Articolo 180**

Definito chiaramente il contenuto e il dettaglio dei doveri di lealtà e diligenza; introdotte nuove regole per l’identificazione dei cosiddetti “direttori di fatto”.

#### **Articolo 182**

Chiarito specificamente che i supervisor non possono intraprendere azioni che violano i doveri di lealtà; introdotto un nuovo obbligo per direttori, supervisor e dirigenti di riferire su questioni di conflitto di interessi; ampliato il diritto di approvazione del consiglio di amministrazione per queste tre categorie di azioni e autorizzato lo statuto aziendale a stabilire gli organi decisionali.

Ampliato l’ambito delle persone associate in transazioni proprie e correlate; introdotte nuove regole per l’uso legittimo delle opportunità aziendali.

#### **Articolo 185**

Introdotta una nuova regola per l’astensione dal voto dei direttori associati in caso di conflitto di interessi.

#### **Articolo 186**

Introdotta una nuova regola per i supervisor di attribuire all’azienda atti in violazione dei doveri di lealtà.

#### **Articolo 189**

Introdotta una nuova regola per l’azione rappresentativa doppia dei soci e le relative procedure preliminari.

#### **Articolo 191**

Introdotta una nuova disposizione sulla responsabilità dei direttori e dei dirigenti aziendali verso terzi.

#### **Articolo 192**

Introdotta una nuova regola per i cosiddetti “direttori ombra” e “dirigenti ombra”.

#### **Articolo 193**

Introdotta una nuova disposizione per la responsabilità dei direttori.

### **Capitolo 9: Obbligazioni Societarie**

#### **Articolo 194**

Chiarito che le obbligazioni societarie possono essere emesse in modo non pubblico; l’articolo regola anche il commercio delle obbligazioni.

#### **Articolo 195**

Aggiornato il sistema di approvazione delle obbligazioni societarie al sistema di registrazione; la registrazione dell’emissione pubblica delle obbligazioni societarie è unificata sotto l’autorità di supervisione e gestione dei titoli del Consiglio di Stato.

#### **Articolo 196**

Modificato il metodo di emissione delle obbligazioni societarie da “in forma di certificati fisici” a “in forma cartacea”.

#### **Articolo 197**

Eliminate le obbligazioni al portatore.

#### **Articolo 198**

Unificata la “custodia delle cedole delle obbligazioni” nel “registro dei detentori delle obbligazioni”; eliminato il contenuto relativo alla custodia delle cedole delle obbligazioni al portatore.

#### **Articolo 201**

Eliminate le regole di trasferimento delle obbligazioni societarie al portatore.

#### **Articolo 202**

Ampliata la gamma dei soggetti che possono emettere obbligazioni convertibili.

#### **Articolo 204**

Introdotte nuove disposizioni relative all'assemblea dei detentori delle obbligazioni.

#### **Articolo 205**

Introdotte disposizioni relative al trustee delle obbligazioni.

#### **Articolo 206**

Introdotte nuove disposizioni relative al dovere di fiducia e alla responsabilità legale del trustee delle obbligazioni.

### **Capitolo 10: Finanze e Contabilità della Società**

#### **Articolo 210**

Chiarita la responsabilità risarcitoria degli azionisti che hanno partecipato a distribuzioni illegali e dei direttori e supervisori responsabili.

#### **Articolo 212**

Introdotta una termine legale per la distribuzione dei profitti.

#### **Articolo 213**

Introdotta che l'importo ricevuto per l'emissione di azioni senza valore nominale che non è stato incluso nel capitale sociale deve essere registrato come riserva di capitale.

#### **Articolo 214**

Eliminato il divieto legale di utilizzare la riserva di capitale per coprire le perdite aziendali; introdotte nuove regole sull'ordine di utilizzo delle riserve per coprire le perdite.

#### **Articolo 215**

Introdotta che il consiglio dei sindaci è l'organo decisionale per assumere o revocare lo studio di contabilità incaricato dell'audit aziendale.

### **Capitolo 11: Fusione, Divisione, Aumento e Riduzione del Capitale Sociale della Società**

#### **Articolo 219**

Introdotti nuovi regimi per le fusioni semplificate e le fusioni di piccola scala.

#### **Articolo 220**

Introdotta un nuovo metodo per annunciare ai creditori una fusione societaria attraverso il sistema di pubblicazione delle informazioni creditizie aziendali nazionali.

#### **Articolo 222**

Introdotta un nuovo metodo per annunciare ai creditori una divisione societaria attraverso il sistema di pubblicazione delle informazioni creditizie aziendali nazionali.

#### **Articolo 224**

Introdotta una nuova modalità di annuncio della riduzione del capitale attraverso il sistema di pubblicazione delle informazioni creditizie aziendali nazionali; introdotte nuove disposizioni di principio sulla riduzione proporzionale del capitale e le relative eccezioni.

#### **Articolo 225**

Introdotta una nuova procedura semplificata per la riduzione del capitale.

#### **Articolo 226**

Introdotti nuovi provvedimenti legali per la riduzione illegale del capitale.

#### **Articolo 227**

Chiarito che gli azionisti di una società per azioni non godono del diritto di prelazione, ad eccezione delle disposizioni statutarie o delle decisioni dell'assemblea dei soci.

### **Capitolo 12: Dissoluzione e Liquidazione della Società**

#### **Articolo 229**

Introdotta una nuova disposizione che richiede la pubblicazione delle cause di dissoluzione di una società attraverso il sistema di pubblicazione delle informazioni creditizie aziendali nazionali.

#### **Articolo 230**

Introdotta una nuova disposizione che prevede la continuazione dell'esistenza della società in circostanze specifiche nonostante sussistano cause di dissoluzione.

#### **Articolo 232**

Chiarito che i direttori hanno l'obbligo di liquidazione; introdotta la responsabilità risarcitoria per i liquidatori che non adempiono ai loro doveri; ampliato l'ambito degli applicanti per la liquidazione coatta da "creditori" a "parti interessate".

#### **Articolo 235**

Introdotta una nuova modalità di annuncio ai creditori durante la liquidazione attraverso il sistema di pubblicazione delle informazioni creditizie aziendali nazionali.

#### **Articolo 238**

Chiarito il dovere di lealtà dei membri del comitato di liquidazione, introdotto il dovere di diligenza; chiarita la responsabilità risarcitoria dei membri del comitato di liquidazione in caso di negligenza nell'adempiere ai loro compiti.

#### **Articolo 240**

Introdotta una nuova procedura di cancellazione semplificata.

#### **Articolo 241**

Introdotta una nuova procedura di cancellazione coatta.

#### **Articolo 251**

Introdotta la responsabilità amministrativa per le società che non pubblicano informazioni come richiesto o che pubblicano informazioni non veritiere; introdotta la responsabilità amministrativa per i direttori principali responsabili e per altre persone direttamente responsabili.

#### **Articolo 252**

Aggiustata la responsabilità amministrativa per i fondatori e gli azionisti che effettuano apporti di capitale fittizi o con difetti; introdotta la responsabilità amministrativa per i direttori principali responsabili e per altre persone direttamente responsabili.

#### **Articolo 253**

Introdotta la responsabilità amministrativa per i

direttori principali responsabili e per altre persone direttamente responsabili nel caso in cui i fondatori e gli azionisti sottraggano i loro apporti di capitale.

#### **Articolo 254**

Eliminata la responsabilità amministrativa per non aver messo da parte le riserve legali come richiesto dalla legge.

#### **Articolo 256**

Eliminata la responsabilità amministrativa per le società che conducono attività commerciali non correlate alla liquidazione durante il periodo di liquidazione, per i comitati di liquidazione che violano l'obbligo di rapporto e per i membri del comitato di liquidazione che violano il dovere di lealtà.

#### **Articolo 260**

Introdotta una nuova disposizione che esenta dall'obbligo di cessare l'attività in caso di apertura o chiusura oltre il termine.

### **Capitolo 15: Disposizioni Finali**

#### **Articolo 265**

Eliminata la disposizione che definiva il controllore effettivo "anche se non è azionista della società".

#### **Articolo 266**

Introdotta una nuova disposizione transitoria per le società che prima dell'entrata in vigore della nuova legge avevano superato il termine legale per il versamento del capitale; introdotto un nuovo metodo di trattamento amministrativo per i casi in cui il termine o l'importo dell'apporto di capitale sono eccezionalmente anomali.



CPO & Partners (Shanghai) Co.,Ltd.  
Yan 'an middle road n.841, Jing 'an District 200040, Shanghai - OOCL Plaza, Floor 26, Suite 2604, 2605  
Tel: +86 021 63120097 – [www.cpopartners.com](http://www.cpopartners.com) – e-mail: [shanghai@cpopartners.com](mailto:shanghai@cpopartners.com)